

N. 2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. 1/2025 R.G.

tra

(Avv. DE PALMA FRANCESCO SAVERIO)

OPPONENTE

contro

NPLS : SRL (Avv.)

OPPOSTA

Il Giudice dott. Federico Fiore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/01/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- rilevato che la società opposta ha dedotto in sede monitoria di essere creditrice nei confronti di _____ S.r.l. dell'importo complessivo di euro 194.633,51 oltre interessi convenzionali sulla sorte capitale e comunque entro i limiti del tasso soglia ex L. 108/96, dal 01.01.2020 sino al soddisfo a titolo di a) saldo debitorio per € 34.862,80 del rapporto di conto corrente n. 72532 b) saldo debitorio per euro € 159.770,7 in riferimento al contratto di mutuo fondiario ipotecario rep. n. 17022 – racc. n. 5964 del 19.01.2010 garantito anche da fideiussione omnibus rilasciata da _____ fino al limite di € 46.000,00, integrata in data 25.11.2013 fino alla concorrenza di € 50.000,00;
- considerato che gli opponenti hanno eccepito:
 - la mancata iscrizione della mandataria opposta e della società cessionaria del credito all'albo previsto dall'art. 106 TUB
 - il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria e della mandataria contestando, altresì, che il credito azionato monitoriamente fosse ricompreso nell'elenco dei crediti oggetto della cessione in blocco e pro soluto;

- la nullità della procura speciale rilasciata alla mandataria ;
- la nullità delle garanzia fideiussoria contenente clausole contrarie alla normativa anticoncorrenziale e la intervenuta decadenza di detta garanzia ai sensi dell'art 1957, 1 ° comma c.c. non avendo la creditrice opposta agito nei confronti del debitore principale nel termine semestrale decorrente dalla intervenuta revoca di tutti i rapporti bancari in essere avvenuta in data 4.10.2018;
- rilevato che l'opposta ha contestato tutte le eccezioni formulate dagli opposenti rilevando, pregiudizialmente, la inammissibilità dell'opposizione proposta da S.r.l. in quanto avvenuta oltre il termine previsto dall'art 641, 1° comma c.p.c.
- ritenuto che detta eccezione sia fondata in quanto risulta agli atti che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec il 20.2.2025 (doc. 3 fascicolo dell'opposta) e che la notifica dell'atto di citazione in opposizione da parte della società opponente sia avvenuto in data 6.4.2025 tardivamente rispetto al termine di gg 40 in scadenza il 1.4.2025;
vista la richiesta di parte opposta in ordine all'adozione dei provvedimenti ex art. 648 c.p.c. nei confronti di Bagnato Francesco ;
- considerato che l'opposta in sede monitoria ha dedotto che NPLS S.r.l. in data 18 novembre 2020 aveva concluso, tra le altre, con Banca un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione come da avviso di cessione di crediti *pro-soluto* pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. del 2020 successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. del 28 : 2020;
- considerato che l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana — Parte II, : 2020 prevede che “
...In virtu' dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti").

In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti La Società ha conferito incarico a

..... S.p.A. (con sede legale in (RM), Italia) (il "Master Servicer"), affinché' in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, ha conferito a S.p.A. (con sede legale in (lo "Special Servicer"), tra l'altro, alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti" (doc.ti 1 e 2 fascicolo della fase monitoria)

- rilevato che la società cessionaria IPLs s.r.l., in difformità rispetto a quanto indicato nell'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U., n. 2020, ed anche difformemente a quanto dedotto sia in sede monitoria che nel giudizio di opposizione, ha rilasciato in data 2.12.2020 procura direttamente allo special servicer S.p.A, titolare della licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi rilasciata ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e non come previsto (e dedotto) alla società master servicer Italfondario S.p.a. (doc. 3 fascicolo della fase monitoria);
- atteso che l'art. 2 della legge 130/1999 prevede che, in presenza di credito cartolarizzato, l'attività di c.d. *servicing*, finalizzata al recupero, debba essere svolta solo dalle società vigilate, iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in G.U.;
- atteso che la Banca d'Italia, nella comunicazione del 11.11.2021 "*Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza*" ha evidenziato che " ...a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. "master servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "special servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto.

In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti La Società ha conferito incarico a

..... S.p.A. (con sede legale in (RM), Italia) (il "Master Servicer"), affinché' in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, ha conferito a S.p.A. (con sede legale in (lo "Special Servicer"), tra l'altro, alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti" (doc.ti 1 e 2 fascicolo della fase monitoria)

- rilevato che la società cessionaria NPLs 2 S.r.l., in difformità rispetto a quanto indicato nell'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U., n. novembre 2020, ed anche difformemente a quanto dedotto sia in sede monitoria che nel giudizio di opposizione, ha rilasciato in data 2.12.2020 procura direttamente allo special servicer S.p.A , titolare della licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi rilasciata ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e non come previsto (e dedotto) alla società master servicer Italfondario S.p.a. (doc. 3 fascicolo della fase monitoria);
- atteso che l'art. 2 della legge 130/1999 prevede che, in presenza di credito cartolarizzato, l'attività di c.d. *servicing*, finalizzata al recupero, debba essere svolta solo dalle società vigilate, iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in G.U.;
- atteso che la Banca d'Italia, nella comunicazione del 11.11.2021 "*Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza*" ha evidenziato che " ...a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. "master servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "special servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto.

L'affidamento allo "special" dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità, nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece, attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili...." (<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/servicers-in-operazioni-di-cartolarizzazione-comunicazione-su-profilo-di-rischiosita-e-linee-di-vigilanza/>) ;

- richiamato l'arresto di cui all'ordinanza 18 marzo 2024 n. 7243 della Corte di Cassazione secondo il quale : *"in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.) ... in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del*

credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata";

- rilevato che il suindicato indirizzo è stato confermato con decreto n. 13749 del 17 maggio 2024 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi, ex art. 363 bis c.p.c., in ordine alla validità degli atti compiuti per il recupero del credito da parte dello special servicer non iscritto all'albo ex art. 106 TUB affermandosi che *"per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma"* e che *"l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma"* con l'effetto che occorre distinguere la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari".

- ritenuto, tuttavia, condivisibile l'orientamento successivo all'indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale *"l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB sia affetta da nullità per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c."* (Trib . Alessandria 17.6.2024, cfr anche Trib Firenze 27.5.2024, Trib. Palermo 2.12.2024; Trib. Firenze 9.10.2025);

ritenuto, pertanto, che manchi la prova della legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati e, conseguentemente, che sia necessario che venga regolarizzata la costituzione in giudizio da parte della società opposta tramite il conferimento del potere di rappresentanza da parte della società cessionaria al

master servicer indicato nell'avviso di cessione in G.U. e da questi allo special servicer;

ritenuto, altresì, per quanto attiene al profilo della legittimazione attiva dell'opposta, che non vi sia in atti la prova della incorporazione da parte della Banca

_____ Società Cooperativa con la quale risultano stipulati dalla società opponente il contratto di conto corrente e di mutuo fondiario ipotecario per cui è causa (doc.ti 7 e 8 fascicolo dell'opposizione) visti gli artt art. 182 , 648 e 649 c.p.c..

P.Q.M.

rileva il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di _____ S.p.A., che ha agito in giudizio in qualità di procuratrice di _____ NPLS S.r.l.;

assegna termine perentorio all'opposta fino al 27.04.2026 per la sanatoria del difetto di rappresentanza secondo quanto indicato in motivazione;

rigetta la richiesta di sospensione ex art 649 c.p.c. formulata da _____ r.l.

rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art 648 c.p.c. nei confronti di Bagnato Francesco;

rinvia la causa per la verifica al **2.7.2026** mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc sostitutive dell'udienza entro il 26.06.2026.

Si comunichi.

Perugia, 12/02/2026

Il Giudice
Federico Fiore